



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi
VI Settore – Servizi Sociali

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1

Procedura aperta per l'affidamento in concessione art. 3 comma 1 lettera vv) del d.lgs. 50/16 del "CENTRO DIURNO ANZIANI", in edificio di proprietà del Comune di San Donaci.

Per presa visione e accettazione del presente. Luogo _____
data _____ Timbro e Firma legale Rappresentante

CIG: 689144043

Introduzione.

Nell'ambito del presente Capitolato d'Appalto sono richiamate specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), individuate come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto.

In ogni caso il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) deve intendersi come integralmente applicabile alla procedura di aggiudicazione del presente appalto.

Ove non diversamente specificato, il quadro normativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto di servizi è definito dalle disposizioni del Disciplinare, del bando di gara, del Capitolato Speciale di Appalto e, poiché avente ad oggetto la gestione di servizi sociali, è altresì disciplinato dalle norme del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007 n.4 e s.m.i., attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto:

Il Centro Diurno Per Anziani: struttura socio-assistenziale a regime semiresidenziale costituente luogo d'incontro e di relazioni in grado di permettere, anche all'interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'art. 43 della legge regionale n. 19 del 2006 l'erogabilità delle prestazioni che rispondono a specifici bisogni della popolazione anziana. Il centro organizza le proprie attività diversificandole in base alle esigenze dell'utenza e assicura l'apertura per otto ore al giorno, e per almeno cinque giorni a settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale. Deve assicurare l'assistenza nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale) e sanitario correlate alle terapie prescritte dai medici curanti, nonché un servizio lavanderia e la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura.

Il centro organizza, inoltre:

- attività educative a supporto dell'autonomia;



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

VI Settore – Servizi Sociali

2

- attività di socializzazione ed animazione;
- attività culturali e ludico-ricreative;
- attività psico-motorie.

Il centro assicura il servizio di trasporto sociale, salvo accordi diversi con i Comuni.

La concessione riguarda la gestione del “Centro Diurno per Anziani”, ubicato in San Donaci, con una recettività complessiva pari n.30 persone anziane nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti dalle leggi di settore, dalla normativa regionale vigente e da eventuali disposizioni che potrebbero essere emanate in materia.

Per la gestione delle attività inerenti la concessione, il Comune di San Donaci mette a disposizione del concessionario i locali necessari, conformi ai requisiti strutturali previsti dagli articoli 68 del Reg. Regionale n. 4/2007.

Il concessionario dovrà garantire, non per conto dell’Amministrazione concedente, ma in nome proprio, la gestione sociale del Centro Diurno per Anziani del Comune di San Donaci, che dovrà assicurare le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità:

- + Ridurre il ricorso all’istituzionalizzazione e in particolare, il ricovero improprio in strutture ad elevata intensità assistenziale;
- + Promuovere l’integrazione sociale al fine di evitare forme di emarginazione;
- + Attivare una serie di relazioni sociali che incrementino le occasioni di socialità anche mediante la fruizione di servizi di supporto;
- + Favorire un buon clima tra le famiglie ed il sistema dei servizi attivando strumenti di maggiore dialogo orientati a monitorare la condizione dei cittadini anziani;
- + Offrire uno spazio di animazione, svago, formazione ed incontro per gli anziani;
- + Potenziare la metodologia del lavoro di rete che sia capace di avviare una concreta collaborazione tra i vari attori istituzionali e non;
- + Favorire il mantenimento e il recupero dei livelli di autonomia della persona.

Sarà possibile svolgere altri servizi socio-sanitari, in aggiunta o in alternativa a quelli sopra descritti, qualora dovesse esservi specifica autorizzazione del Comune di San Donaci e della Regione Puglia.

Nel caso in cui, entro i cinque anni dalla stipula del contratto, il concessionario, per mancanza di contrattualizzazione degli utenti da parte degli Enti competenti tale da non garantirgli la sostenibilità economica della Concessione di che trattasi, potrà chiedere a questa Stazione Appaltante, previa giustificata motivazione comprovata da idonea documentazione, la risoluzione anticipata del contratto.

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 ed ai sensi dell’ art 112 “Appalti e concessioni riservati” agli operatori sociali il cui scopo principale è l’integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate. Altresì, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 2- MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE E IMPORTO A BASE D’ASTA

– Tipo di appalto

- Appalto di servizi ai sensi dell’allegato IX del d.lgs. 50/16 ;
- CPV 85312100- 0 Servizi di Centri diurni



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

VI Settore – Servizi Sociali

– **La concessione è così finanziata:**

- Onere a carico delle famiglie, nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Buoni servizio – di conciliazione- per la parte sociale. Il buono di conciliazione sarà determinato in relazione alle condizioni economiche dei nuclei richiedenti così come rilevato da attestazione ISEE regolarmente rilasciate ed in corso di validità.

– **Importo della concessione**

L'importo complessivo della concessione ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 50/16 è di € **TOTALE € 418.302,72** (come da allegato A), omnicomprensivo per l'espletamento dei servizi concessi. Al Concessionario competono tutte le entrate derivanti dalla gestione della predetta struttura.

Il fatturato spettante, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del capitolato, è la retta giornaliera per utente, con frequenza oraria di almeno 8 ore, pari ad € 29,04, comprensiva del pasto e del trasporto oltre spese varie.

Nel presente procedimento di gara non è stata prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per l'assenza di rischi da interferenze.

– **Soggetti ammessi alla gara e requisiti di ammissibilità**

Alla gara sono ammesse a partecipare solo società cooperative sociali iscritte nella sezione A dell'Albo Regionale ed i consorzi di dette cooperative, iscritti nella sezione C dell'Albo medesimo, che abbiano sottoscritto il Patto di Integrità, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012.

Per partecipare alla gara le ditte, oltre ai requisiti di ordine generale riportati nella dichiarazione di cui al successivo punto 2, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, a pena di esclusione:

- a. Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previste dall'art. 80, commi 1,2,3,4,5 D. Lgs. n. 50/2016 in capo ai soggetti espressamente richiamati nel medesimo articolo;
- b. Iscrizione alla CCIAA -Registro delle imprese -tenuto dalla Camera di Commercio della Provincia in cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza;
- c. Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;
- d. Fini statutarie e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto o dell'affidamento;
- e. Bilanci dell'ultimo triennio (2013-2014-2015) da cui si evincono i rapporti tra attività e passività e almeno due dichiarazioni bancarie che attestano la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico con riferimento all'appalto in oggetto.
- f. Esperienza documentata nel servizio oggetto di appalto nell'ultimo triennio, con specifica indicazione degli enti committenti, della durata del servizio e degli importi contrattuali annui;
- g. Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali, documentata per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza triennale di cui al precedente punto f;
- h. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

È consentito alle ditte concorrenti, nel caso non siano in possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico od organizzativo richiesti dal presente articolo, lettere d) e successive, di avvalersi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016.



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

VI Settore – Servizi Sociali

In caso di partecipazione alla gara di RTI e Consorzi ordinari si precisa, a pena di esclusione, che:

- ✚ I requisiti di cui alle lett. a), b), c), d), devono essere posseduti ed attestati singolarmente da ciascuno dei componenti del Raggruppamento temporaneo d'Impresa o del consorzio;
- ✚ Il requisito di cui alla lett. f) può essere documentato solo dal soggetto capofila dell'associazione temporanea o del consorzio (impresa mandataria o capogruppo).
- ✚ I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) e c del d.lgs. 50/16 dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest'ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici.
- ✚ In caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) c)e), del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa, a pena di esclusione, che:
- ✚ i requisiti di cui alle lettere a), b) c), d) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti;
- ✚ i restanti requisiti devono essere posseduti ed attestati dal consorzio.

Con riferimento alle associazioni temporanee di concorrenti e ai consorzi ordinari, si precisa che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione temporanea o consorzio di concorrenti (articolo 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016).

Con riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b, ced e) del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (articolo 48, comma 7, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016).

– **Procedura di gara**

La gara d'appalto è effettuata mediante procedura aperta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

– **Modalità di gara**

Si rimanda al disciplinare di gara.

– **Registrazione al Sistema AVCPASS**

Si rimanda al disciplinare di gara

– **Criterio di aggiudicazione**

L'aggiudicazione della gara è effettuata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 95, comma 3 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base alla valutazione dell'elemento prezzo e agli elementi relativi alla qualità dell'offerta. L'offerta dovrà essere formulata in lingua italiana e dovrà riguardare:

- a) Qualità organizzativa dell'impresa;
- b) Qualità del servizio;
- c) Qualità economica;
- d) Prezzo/Offerta economica.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

VI Settore – Servizi Sociali

La durata della concessione è fissata in anni 5, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

5

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attività del Servizio saranno espletate presso la struttura ubicata in Via E. De Nicola a San Donaci (BR), di n. 1 piano di proprietà comunale. Per le caratteristiche dell'immobile consultare gli elaborati grafici allegati ai documenti di gara.

ART. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario presenta annualmente il calendario relativo al funzionamento del servizio affidatogli.

Il contratto di concessione potrà consentire allo stesso di offrire, quali servizi integrativi, prolungamenti degli orari indicati, l'erogazione del servizio anche in periodi di chiusura, l'erogazione di altri servizi innovativi e aggiuntivi, compatibili con quello oggetto della presente concessione. E' necessario, tuttavia, che essi siano coerenti con i requisiti previsti dal Regolamento Regionale n. 4/2007 quanto all'età, al numero dei destinatari, degli ambienti, dell'organizzazione delle attività da garantire, secondo una scansione oraria programmata non sovrapponibile o incompatibile con quella del centro diurno.

ART. 6 – PERSONALE

Il concessionario provvede alla gestione del servizio in oggetto del presente capitolato, assicurando il personale educativo, di cucina ed ausiliario sulla base delle norme vigenti di ordine assicurativo, sociale, previdenziale e fiscale. Per l'attuazione del servizio il soggetto aggiudicatario dovrà prevedere la presenza di personale in numero adeguato e col competente profilo professionale, ai sensi dell'art 68 Reg. Reg 4/2007, come di seguito:

- a. Educatori professionale per 18 ore settimanali ;
- b. Una figura di assistente sociale per 18 ore settimanali;
- c. Presenza programmata di operatori addetti all'assistenza in misura adeguata al numero, alle caratteristiche ed alle esigenze dell'utenza.
- d. Personale ausiliario nelle ore di apertura del centro, in misura di 1 ogni 15 utenti;
- e. Animatori sociali e professionisti con competenze adeguate allo svolgimento delle specifiche attività programmate;

Il Concessionario individuerà tra i suddetti educatori e assistente sociale di cui alla lett.a) ed alla lett b) l'educatore o l'assistente sociale, con esperienza nel settore di almeno cinque anni, cui affidare l'attività di coordinamento e di referente organizzativo dei servizi oggetto della presente concessione, il quale sarà Responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori, nonché avrà il compito di tenere i collegamenti con il Comune e con i servizi sociali e sociosanitari competenti.

Il Concessionario, semestralmente, dovrà fornire al Responsabile dei Servizi Sociali del comune di San Donaci una relazione illustrativa dei programmi svolti e dei risultati conseguiti

Le attività di socializzazione ed animazione, le attività culturali e ricreative, le attività psicomotorie possono essere oggetto di convenzione con i soggetti di cui all'art.21 commi 4 e 5 del R.R. 4/07 e s.m.i.. Possono, inoltre, essere utilizzate altre risorse quali volontari e tirocinanti, che non possono operare in sostituzione del personale. Il Concessionario dovrà prevedere un modello organizzativo che assicuri la sostituzione del personale assente.



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

VI Settore – Servizi Sociali

ART. 7 – CARTA DEI SERVIZI

Nel rispetto delle norme previste in questo articolo, in attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti le attività socializzanti e socio - assistenziali promosse, il Concessionario deve predisporre apposita “Carta dei servizi”, finalizzata ad una più dettagliata descrizione dei servizi e ad una migliore definizione dell’organizzazione del personale, e che stabilisca i diritti degli ospiti e disciplini il comportamento degli stessi, dei loro parenti e conoscenti, e del volontariato.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il concessionario è pienamente responsabile ai sensi di legge delle attività richieste dal capitolato; a tal fine ha l’obbligo inderogabile di stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente capitolato. La polizza dovrà coprire l’intero periodo della concessione.

Il concessionario si impegna a presentare alla Stazione Appaltante, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune di San Donaci, a terzi, a persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente del Concessionario impegnata nel servizio.

Il concessionario è tenuto, altresì, a dare attuazione al piano di sicurezza sul lavoro ai sensi di legge, di cui è totalmente responsabile. Il Concessionario aggiudicatario del servizio dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile, per l’intera durata del contratto, per la copertura degli eventuali danni a persone o cose che si potessero verificare nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, per un importo non inferiore a € 500.000,00 ed a trasmettere copia all’Ufficio Servizi Sociali prima della stipula del contratto medesimo, ai sensi del D.Lgvo n. 50/16. L’ Aggiudicatario inoltre, è direttamente responsabile per i danni e gli infortuni subiti dal proprio personale dipendente in conseguenza delle attività svolte per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO INERENTI AL SERVIZIO

Il concessionario si impegna a svolgere l’attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire :

- ✚ la realizzazione del progetto (educativo e organizzativo), di gestione, presentato in sede di gara con il raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
- ✚ l’efficacia e l’efficienza nella gestione;
- ✚ ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
- ✚ la cura e l’igiene personale degli ospiti;
- ✚ la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione e la somministrazione dei pasti;
- ✚ le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale del Concessionario e degli ospiti dei servizi;



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

VI Settore – Servizi Sociali

- ✚ le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento e telefono, le cui utenze dovranno essere intestate al concessionario;
- ✚ la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero immobile, ivi comprese le aree pertinenziali esterne, la fornitura e l'eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari;
- ✚ la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo occorrente per l'effettuazione del servizio (detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, ecc...);
- ✚ la compilazione giornaliera del registro di presenza degli ospiti, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti e l'avvenuto pagamento della retta, inviandone mensilmente copia all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Donaci;
- ✚ la gestione e introito delle rette mensili;
- ✚ un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra concessionario e Comune;
- ✚ il pagamento della TARI;
- ✚ la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale);
- ✚ l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
- ✚ garantire la sostituzione del proprio personale assente, per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità, **entro le 48 ore**; in caso di sostituzione di personale, il Concessionario darà apposita comunicazione, almeno 5 giorni prima della effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, indicando i nominativi dei nuovi operatori la cui qualifica ed esperienza professionale documentate, dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire;
- ✚ assumere a proprio carico le spese connesse agli spostamenti degli operatori per le esigenze del Servizio;
- ✚ trasmettere semestralmente al Comune dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/00 attestante il regolare versamento di tutti i contributi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici dovuti per legge nonché l'avvenuta regolare retribuzione del proprio personale impiegato nello svolgimento del servizio, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di riferimento;
- ✚ esibire in qualsiasi momento su semplice richiesta, le ricevute dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al Servizio. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi assicurativi accertata dal Comune o ad esso segnalata dalle competenti autorità, il Comune stesso comunicherà al concessionario e all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata;
- ✚ avere un recapito telefonico attivo;
- ✚ fornire a tutti gli operatori un tesserino di riconoscimento;
- ✚ comunicare all'avvio del servizio l'elenco del personale da impiegare;
- ✚ garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione;
- ✚ assicurare l'espletamento del servizio, così come previsto nel presente Capitolato; in caso di sciopero del personale o di altri eventi, il Comune dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti;
- ✚ svolgere il servizio di trasporto a proprie spese, (il costo è compreso nell'importo della retta a base di gara), con personale e mezzi propri e a proprie spese; tali mezzi devono essere in



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

VI Settore – Servizi Sociali

numero sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio nonché autorizzati ed idonei per il trasporto degli anziani, tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato di pulizia interna nel rispetto gli standard fissati dalla vigente normativa. Il concessionario deve provvedere alla necessità di spostamento di tutti gli ospiti del Centro e garantire giornalmente il servizio di trasporto dal domicilio dell'utente verso la struttura e viceversa;

- + garantire il servizio mensa specificandone il tipo di gestione, le tabelle dietetiche, la eventuale provenienza delle derrate alimentari qualora dovesse essere preparato in loco; garantire le merende necessarie;
- + collaborare con il Comune per tutte le iniziative che lo stesso Comune intende realizzare riferite ai servizi oggetto della concessione, mettendo a disposizione i locali della struttura, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative aziendali;
- + ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune sul quale insiste il servizio dal presente capitolato.

Il concessionario, inoltre, si obbliga a richiedere e ad ottenere dall'Ente competente, l'autorizzazione al funzionamento della struttura di cui alla normativa vigente, garantendo sin da ora di possedere tutti i necessari requisiti per l'ottenimento del provvedimento suddetto e l'iscrizione/aggiornamento al catalogo telematico dell'offerta dei servizi per le persone anziane come previsto dalla normativa regionale vigente.

ART. 10 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Alla scadenza del contratto di concessione, il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile e gli impianti fissi, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità del verbale di consegna.

Gli eventuali danni ai beni immobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il predetto termine, l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

ART. 11 - PULIZIA

La pulizia dovrà essere eseguita con massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte a garantire la salvaguardia della salute delle persone e ad evitare ogni eventuale danno ai locali.

La pulizia comprenderà quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili. La periodicità dei vari interventi non dovrà essere inferiore ai parametri sotto specificati:

interventi giornalieri:

- + spazzatura con idonei mezzi (aspirapolvere, scope elettrostatiche, ecc.) dei pavimenti e battitura di eventuali zerbini esistenti;
- + lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti;
- + pulizia e disinfestazione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, compresi gli accessori, con prodotti specifici ad azione germicida e deodorante;
- + svuotamento dei cestini e dei contenitori vari, in appositi sacchi di plastica e riempimento dei contenitori dei prodotti per la pulizia (saponi, carta igienica, asciugamani a perdere, ecc.);
- + spolveratura in umido delle porte, nonché di tutti i mobili ed arredi (quadri, telefoni, macchine per ufficio, sedie, poltrone, schedari, suppellettili in genere, ecc.);



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

VI Settore – Servizi Sociali

- ✚ lavaggio, pulizia e manutenzione di piastrelle e pareti lavabili con eliminazione di macchie, polvere, orme e ragnatele formate agli angoli delle pareti e dei soffitti;
- ✚ pulizia dei piazzali interni, antistanti e retrostanti l'edificio;

interventi mensili:

- ✚ pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, plafoniere, radiatori, ecc.
- ✚ lavaggio e pulizia di tutti i vetri delle finestre comprese le intelaiature;
- ✚ pulizia radicale di tutti i davanzali, pulizia dei battiscopa

interventi annuali (consegna della struttura per fine attività):

- ✚ pulizia di fondo di tutti i pavimenti e interventi generale di risanamento con prodotti idonei;
- ✚ lavaggio completo e pulizia di fondo delle pareti lavabili e delle contro soffittature, dei mobili e degli arredi insistenti sui locali oggetti del servizio.

ART. 12 – CONTROLLI E VERIFICHE

L'Amministrazione Comunale procede:

- ✚ alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato dal concessionario;
- ✚ alla gestione dei rapporti con l'utenza relativamente agli aspetti di competenza comunale;
- ✚ all'effettuazione di possibili ispezioni;
- ✚ alla verifica e vigilanza sulla corretta assunzione del personale impiegato da parte del concessionario e applicazione del CCNL di categoria.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, di far ispezionare, in qualsiasi momento, senza avviso, la struttura ed i servizi, nonché di verificare le modalità di effettuazione delle prestazioni e dei servizi erogati senza darne comunicazione preventiva al concessionario. Inoltre, il Comune potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica, programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione delle suddette attività.

La concessionaria dovrà presentare all'Amministrazione una relazione semestrale sull'andamento delle attività. Tale relazione dovrà contenere i dati necessari alla valutazione dei servizi, con particolare riferimento a:

- i nominativi di ciascun partecipante alle attività del Servizio;
- gli eventuali motivi per cui gli obiettivi definiti non sono stati raggiunti e le difficoltà incontrate nel corso delle attività;
- numero delle attività extra programmate e realizzate;
- le attività di formazione e aggiornamento in cui il personale è stato coinvolto durante il servizio.

ART. 13 – NORME DI SICUREZZA

Il concessionario dovrà utilizzare sussidi audiovisivi, materiale necessari per l'igiene dell'ambiente, materiale didattico ed ogni altra attrezzatura a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Dovrà garantire le condizioni di sicurezza per i lavoratori; a tale scopo, ove necessario, dovranno essere messi a disposizione del personale gli idonei dispositivi di protezione.

Al momento della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre alla Stazione Appaltante apposito piano di sicurezza ai sensi della vigente normativa (D. Lgs n. 81/2008); esso



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

VI Settore – Servizi Sociali

dovrà inoltre osservare le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza nell'utilizzo degli spazi e delle strutture concesse.

10

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C. di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

1. inosservanza dei divieti di subappalto, cessione di contratto;
2. mancata acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi del vigente regolamento regionale entro il termine di mesi n. 6 dalla stipulazione del contratto di concessione.;
3. grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie come prescritte da disposizioni legislative, regolamentari e dal presente Capitolato, che determinino la revoca dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 4/2007;
4. interruzione non giustificata totale o parziale delle prestazioni richieste;
5. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
6. gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio o che mettano la stessa a grave rischio;
7. gravi o reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali, formalmente contestate, che abbiano comportato l'applicazione di penalità nel complesso pari o superiori all'importo di € 5.000,00 nel corso del periodo contrattuale;
8. mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
9. mancato rispetto dei contratti collettivi definitivamente accertato (anche a seguito di procedure di conciliazione);
10. accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode, acclarata con sentenza di condanna passata in giudicato.
11. fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
12. quando il soggetto aggiudicatario non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di potere quindi provvedere ad un'adeguata esecuzione dei servizi oggetto della concessione;
13. mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto in tutto o in parte, valersi dello stesso;
14. disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio;
15. violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano la comminatoria di sanzioni penali o amministrative;
16. ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C..

In tali casi l'Amministrazione Comunale potrà risolvere di diritto il contratto di concessione comunicando al Concessionario, con PEC o con Raccomandata A/R l'avvio del procedimento di risoluzione. Le fattispecie di cui punti 2), 3) 10) e 11) sono da intendersi quali ipotesi di applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art 1456 del CC con indicazione della data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti. La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di accertata violazione di disposizioni contrattuali, udite le contro-deduzioni, entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto ad adempiere entro un congruo termine, mai inferiore a 15 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile. Tutti i termini indicati nel



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

VI Settore – Servizi Sociali

Capitolato e nel contratto, o quelli assegnati a seguito di diffide, saranno da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche ai sensi dell'art. 21 sexsies della Legge 241/1990.

ART. 15 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni, fossero riscontrate inadempienze alle disposizioni contrattuali complessivamente intese, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione di pene pecuniarie di ammontare variabile da un minimo di €. 100,00 (cento/00) sino ad un massimo di €. 1.000,00 (mille/00) a seconda della gravità della contestazione e fatto salvo l'ulteriore addebito delle spese per porre rimedio ai disservizi eventualmente provocati e il risarcimento del maggior danno. Prima di procedere all'applicazione di penali, il Settore competente contesterà al soggetto aggiudicatario l'addebito, assegnando un termine, mai superiore a dieci giorni (dalla data del ricevimento), per presentare le proprie contro-deduzioni; la penale verrà senz'altro applicata se entro il predetto termine assegnato, il soggetto aggiudicatario non avrà fornito giustificazioni, ovvero qualora le stesse non siano accettabili di fronte alle evidenze constatate. Le contestazioni, e le diffide ad adempiere, saranno inoltrate con pieno effetto sia via PEC che via fax (al numero ordinariamente utilizzato per le comunicazioni con il soggetto aggiudicatario) o con raccomandata A.R.

L'ammontare delle penali sarà determinato di volta in volta, ad insindacabile giudizio del Comune, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità della violazione, senza pregiudizio alcuno alla facoltà di risolvere il contratto, indicativamente come segue nei seguenti casi:

- inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato e delle clausole contrattuali;
- carenze nell'organizzazione del servizio;
- mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nel capitolato.

In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente, l'Amministrazione comunale si riserva di applicare penalità previa diffida al soggetto aggiudicatario ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a 3 giorni decorrenti dal ricevimento della diffida, o a far immediatamente cessare la violazione.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario si adegui alla diffida, l'Amministrazione comunale applicherà la penale in misura ridotta, mai inferiore all'importo minimo di € 100,00 (cento/00), in considerazione della gravità della violazione e della recidiva. Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto. Non verranno applicate penalità, e relative spese, nel caso di forza maggiore non imputabile o riconducibile al soggetto aggiudicatario. Non sono considerate di forza maggiore eventi quali: scioperi, agitazioni sindacali e meteorologiche (salvo quelle derivanti da gravi calamità naturali).

ART.16 - ONERI FINANZIARI

Per il Concessionario il corrispettivo sarà costituito dalla gestione funzionale ed economica della struttura. Gli oneri finanziari per la gestione del servizio in concessione, saranno assicurati come segue:

- a. Onere a carico degli utenti pari alla retta proposta per il servizio in oggetto, che sarà riscossa mensilmente direttamente dal Concessionario; il soggetto aggiudicatario è tenuto ad applicare una tariffa agevolata agli utenti residenti nei Comuni dell'Ambito;
- b. Buoni servizio in base ai requisiti previsti dalle disposizioni della Regione Puglia.



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

VI Settore – Servizi Sociali

12

Il Concessionario partecipante alla procedura di concessione del servizio in oggetto dovrà pertanto formulare la propria migliore offerta tenendo conto dei Buoni servizio.

L'offerta dovrà essere corredata da apposito piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per l'intero periodo della concessione e per lo svolgimento di tutti i servizi previsti nel capitolato.

Con i suddetti corrispettivi, il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, tanto in forma economica che in forma specifica, per l'intera durata del contratto.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario.

ART. 17 - OBBLIGO DI CAUZIONE

Per partecipare alla gara, le imprese concorrenti devono presentare, nelle forme previste dalla legge, ricevuta attestante l'effettuato versamento della cauzione provvisoria, ex art.93 del D.Lgs. n°50/2016, pari al 2% del valore della gara d'appalto.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto nei casi e nei modi previsti dall'art. 93 co. 7 del Dlgs n. 50/2016.

La cauzione verrà restituita ai concorrenti risultati non aggiudicatari immediatamente dopo l'esecutività del provvedimento di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il concorrente immediatamente successivo al primo nell'ordine di aggiudicazione per il quale verrà svincolata successivamente alla sottoscrizione dell'atto di obbligazione da parte dell'aggiudicatario.

L'Aggiudicatario deve versare, all'atto della stipulazione del contratto e nelle forme previste dalla legge, la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, con le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs.n°50/2016.

L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Committente avesse dovuto avvalersi durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento in assenza di controversia.

Tutte le spese del contratto, che sarà stipulato nella forma pubblico – privata, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Per l'IVA si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

ART. 18– CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra il soggetto aggiudicatario e l'Amministrazione Comunale circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, qualora non possano essere composte in via amichevole, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Brindisi. È esclusa la competenza arbitrale. Fino alla soluzione della controversia il concessionario non potrà comunque rifiutare l'esecuzione del servizio oggetto della concessione.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese concernenti il contratto, ivi incluse le tasse ed imposte interessanti a qualsiasi titolo il contratto, saranno a carico del Concessionario.

ART. 20 - COOPERAZIONE



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi
VI Settore – Servizi Sociali

13

Particolare sensibilità dovrà dimostrare il gestore nei confronti del volontariato dedito all'assistenza dell'anziano, favorendo fenomeni di cooperazione che possano risultare utili per il funzionamento della struttura e per consentire un'adeguata compenetrazione della struttura con l'ambiente esterno.

ART. 21 - SERVIZI AGGIUNTIVI

Eventuali servizi aggiuntivi, non descritti e/o previsti in questo Capitolato, dovranno essere concordati a parte con l'Ufficio Comunale di riferimento, come la definizione delle relative tariffe.

ART. 22 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, verrà fatto riferimento alle disposizioni del Codice Civile e di quant'altro in materia.

Il Responsabile del VI Settore

Dott.ssa Roberta LUPO

Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 /2° D.Lgs. 235/30.12.2010

ALLEGATO A

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI

SPESE PERSONALE

Educatori professionale per 18 ore settimanali ; D1- €/h20,78	€ 17.953,92 costo annuo
Una figura di assistente sociale per 18 ore settimanali; D1-€/h20,78	€ 17.953,92 costo annuo
2 operatori addetti all'assistenza alle caratteristiche ed	€ 35.907,84 costo annuo



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi
VI Settore – Servizi Sociali

alle esigenze dell'utenza. C3- €/h20,78	
2 Personale ausiliario nelle ore di apertura del centro, in misura di 1 ogni 15 utenti x 18 ore settimanali ; A1- €/h17,03	€ 29.427,84 costo annuo
2 Animatori sociali e professionisti con competenze adeguate allo svolgimento delle specifiche attività programmate; D1 - €/h20,78	€ 35.907,84 costo annuo
TOTALE	€ 137.151,36 costo annuo

14

SPESE PASTI

€ 4,00 X 30 UTENTI PER 240 GIORNI	€ 28.800,00 COSTO ANNUO
-----------------------------------	-------------------------

SPESE UTENZE GENERALI E TRASPORTO

€ 6,00 X 30 UTENTI PER 240 GIORNI	€ 43.200,00 COSTO ANNUO
-----------------------------------	-------------------------

VALORE ECONOMICO STIMATO DELLA CONCESSIONE ANNUA

€ 137.151,36 costo annuo	PERSONALE
€ 28.800,00 costo annuo	SPESE PASTI
€ 43.200,00 costo annuo	SPESE GENERALI E TRASPORTO
€ 209.151,36 costo annuo	TOTALE

TARIFFA GIORNALIERA PRO DIE UTENTE

Spese per il personale	pasti	Generali+ trasporto	Tariffa giornaliera
19,04	€ 4,00	€ 6,00	29.04

VALORE DELLA CONCESSIONE PER 5 ANNI DI GESTIONE

TOTALE € 418.302,72